RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 62

Congresso nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. Il congresso nazionale forense e' la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni che riguardano la professione forense. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'Organismo congressuale forense con mandato e durata triennale, deputato a dare attuazione ai suoi deliberati. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente piu' di tre volte.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	III — Consiglio nazionale forense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-62-congresso-nazionale-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it